



CITTA' DI PARABITA

C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

DETERMINAZIONE

SETTORE 1 'AFFARI GENERALI, CONTENZIOSO, RISORSE UMANE, ASSICURAZIONI, MARKETING TERRITORIALE'

REG. GEN.LE N. 1208 DEL 10/10/2024

REG. SETT.253 DEL 07/10/2024

OGGETTO: Selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex articolo 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 Profilo TECNICO “MIDDLE” a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022 - CUP E99J21007460005. Conferimento incarico al quarto classificato a seguito di dimissioni del precedente incaricato.

IL RESPONSABILE del SETTORE 1

“Affari Generali, Contenzioso, Risorse Umane, Assicurazioni, Marketing Territoriale”

PREMESSO;

- **che** l'articolo 1 della Legge 30.12.2020 n. 178 “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, ai commi 179 e 180 dispone:

- «179. *A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli*

organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

- *180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.»*

- **che** il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, reca *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, e, in particolare, all'articolo 8 dispone che ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provveda al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

- **che** con D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, sono state introdotte *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* e, in particolare, l'articolo 7, comma 4, prevede che le amministrazioni titolari possono avvalersi di un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi e che detti incarichi di cui al medesimo comma 4 sono conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e con le modalità di cui all'articolo 1, per la durata massima di mesi 36;

- **che** l'articolo 11 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni con la legge 29 giugno 2022 n. 79, il quale:

- al comma 2, ha aggiunto il comma 179-bis all'art. 1 della legge n. 178/2020 di seguito riportato: *«Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato. I contratti di collaborazione sono stipulati sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per la coesione territoriale che definisce, in particolare, le modalità, anche temporali, della collaborazione, comunque non superiori a trentasei mesi, e la soglia massima della remunerazione, nei limiti di quanto stabilito dal regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore della predetta Agenzia n. 107 dell'8 giugno 2018»;*
- al comma 2-bis recita: *«All'articolo 31-bis, comma 8, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto*

tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale»;

RICHIAMATA la deliberazione n. 253 del 15.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui la Giunta Comunale ha preso atto che il Comune di Parabita è risultato destinatario della somma complessiva di € 115.098,69 a valere sulle risorse PNRR in oggetto e, per l'effetto, ha deliberato di programmare l'utilizzo, predisponendo un piano straordinario, di assunzioni mediante contratti di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, c. 6 e 6-bis, del D.Lgs. n. 165/2000, con soggetti in possesso di professionalità analoga a quella del personale non reclutato, per la durata massima di 36 mesi e l'importo complessivo lordo di € 115.098,69, come di seguito indicato:

Profilo	Importo omnicomprensivo massimo annuale	Costo singola giornata	Cassa previdenziale	Iva	Costo totale lordo singola giornata	Numero massimo giornate annuo	Durata massima incarico
Middle – 1 unità F.T.	€ 38.366,23	€ 300,00	€ 12,00	€ 68,64	€ 380,64	100	36 mesi complessivi

TENUTO PRESENTE che l'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce:

- al comma 6: «6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni

previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater.»;

- al comma 6-bis: «Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione»;

ATTESO:

- **che** con determinazione della sottoscritta n. 210 Reg.Sett. – n. 1189 Reg.Gen. del 22.11.2022 è stata avviata la procedura per la selezione di n. 1 (un) professionista esperto di particolare e comprovata specializzazione per il conferimento di un incarico di lavoro ex articolo 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO “MIDDLE”, con contratto di durata determinata non superiore a 36 mesi, a valere sulle risorse del PNRR – art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022;

- **che** con determinazione della sottoscritta n. 51 Reg.Sett. del 21.02.2023 – n. 200 Reg.Gen. del 22.02.2023 è stata approvata la “Graduatoria Finale” della procedura selettiva di che trattasi ed è stato dichiarato il primo classificato, Ing. Zocco Andrea, vincitore della procedura in argomento e, quindi, avente titolo al conferimento dell’incarico;

DATO ATTO che con Determinazione n. 99 del 28.04.2023 – Reg. Gen. n. 514 del 03.05.2023, essendo il primo classificato decaduto dalla graduatoria per mancata autorizzazione all’espletamento del predetto incarico da parte dell’amministrazione di appartenenza, è stato conferito incarico di lavoro autonomo, ex articolo 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO “MIDDLE”, al secondo classificato nella graduatoria finale Arch. Bidetti Stefano, per la durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dal 03.05.2023 (data di sottoscrizione del contratto);

CONSIDERATO:

- **che** il predetto Arch. Bidetti, in vista della sua possibile assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Parabita, con Pec acquisita al ns Prot. n. 19891 il 27/09/2024 ha presentato le proprie dimissioni da detto incarico, precisandone l’effetto immediato con Pec pervenuta anch’essa il 27/09/2024 al ns Prot. n. 19911;

- **che**, in effetti, con Provvedimento n. 210 - Reg. Gen.le n. 1171 del 27/09/2024, preso atto delle sopra dette dimissioni, si è proceduto alla sopra detta assunzione dell’Arch. Bidetti, con decorrenza dal 1°10.2024;

RILEVATO che, per dare piena esecuzione a quanto stabilito con Delibera G.C. n. 253 del 15.11.2022, è necessario provvedere al conferimento di un nuovo incarico ad altro, diverso professionista collocato utilmente nella graduatoria approvata con determinazione n. 51/2023 - Reg. Gen. n. 200/2023;

ESAMINATA la graduatoria di seguito riportata, stilata secondo ordine decrescente di punteggio:

Posizione in graduatoria	Elenco nominativo candidati	Punteggio finale	Idoneità
1	Zocco Andrea	26,90	Idoneo
2	Bidetti Stefano	25,70	Idoneo
3	Tirico Gianfranco	22,20	Idoneo
4	Durante Sara	21,50	Idoneo
5	Amati Daniela	21,30	Idoneo

ACCERTATA la posizione in graduatoria degli altri tre candidati presenti nella stessa;

DATO ATTO:

- **che** con Nota Prot n. 20283 del 02.10.2024 i sopra detti sono stati invitati a comunicare l'eventuale disponibilità all'espletamento dell'incarico;
- **che** con Pec acquisita al ns Prot n 20499 in data 04.10.2024 l'Ing. Tirico Gianfranco si è dichiarato NON disponibile;
- **che**, nel frattempo, con Pec pervenuta al ns Prot n 20428 del 04.10.2024 l'Arch. Sara Durante ha comunicato la propria disponibilità e inviato documentazione richiesta;
- **che**, inoltre, disponibilità a ricoprire l'incarico anche l'Arch. Daniela Amati con Pec acclarata al ns Prot n 20432 del 04.10.2024;

RILEVATO che, stante la posizione in graduatoria, ha prioritariamente titolo al conferimento dell'incarico *de quo* l'Arch. Durante, stante l'indisponibilità dell'Ing. Tirico;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dall'Avviso Pubblico di Selezione:

- potevano partecipare al concorso coloro che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, fossero in possesso di determinati requisiti;
- i requisiti richiesti dovevano essere posseduti alla data di scadenza prevista per la presentazione della domanda;
- l'Amministrazione si è riservata la facoltà di verificare il possesso dei requisiti dichiarati;
- la mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comportava l'esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale;
- il Responsabile del Servizio Personale, riscontrato che *nulla osta*, procederà alla stipula del Contratto individuale di lavoro autonomo che acquisterà efficacia all'esito positivo delle verifiche di legge;
- in sede contrattuale, verranno definiti puntualmente i termini e le condizioni di espletamento dell'incarico;

DATO ATTO che:

- l'interessata ha fatto pervenire la documentazione richiesta, relativa, fra l'altro, al possesso dei requisiti dichiarati, nonché dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e smi, riguardante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico;
- con Nota Prot. n. 20635 del 07.10.2024 si è provveduto a richiedere le informazioni necessarie per gli accertamenti d'ufficio dei requisiti generali necessari;

RIBADITO che, in ogni caso, all'esperto individuato verrà conferito un incarico di collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo secondo lo schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

CONSIDERATO, comunque:

- **che**, come pure previsto all'Avviso Pubblico di Selezione, *“La stipula del contratto e l'efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi”* e *“L'efficacia del contratto è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito negativo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto, né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo”*
- **che**, quindi, è possibile procedere al conferimento dell'incarico in argomento, stante l'urgente necessità di assicurare l'attività a supporto dell'Ufficio Lavori Pubblici, anche nelle more dell'acquisizione dei riscontri necessari per l'accertamento dei requisiti di cui sopra;

RISCONTRATA, dunque, l'opportunità di conferire all'Arch. Durante Sara l'incarico di

lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO "MIDDLE", ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 79 del 29/06/2022;

ESAMINATE le Linee Guida per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo allegare alla già menzionata Circolare dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

ACCERTATO che la spesa necessaria trova integrale copertura a valere sui fondi che saranno trasferiti a questo Ente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito della trasmissione del contratto di collaborazione sottoscritto;

PRECISATO che l'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo farà carico sulle risorse del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - CUP E99J21007460005;

PRESO ATTO:

- **che** il Consiglio Comunale:

- con Deliberazione n. 106 del 27/12/2023 ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- con successiva Deliberazione n. 107 del 27/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2024/2026 (ai sensi dell'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011), redatto in termini di competenza e di cassa secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente;

- **che** la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 67 del 09.04.2024, immediatamente esecutiva, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) relativo all'Esercizio Finanziario 2024/2026, per l'assegnazione delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000);

VISTI:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7, commi 6 e 6-bis;
- il D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;
- il Regolamento Comunale sull'Organizzazione degli Uffici e del Personale, approvato con Deliberazione C.C. n. 91 del 12.12.1995 e ss.mm.ii.;
- il vigente "Regolamento per le procedure di accesso agli impieghi", approvato con deliberazione G.C. n.201 del 24.09.2010, modificato con Atto G.C. n. 72 del 25.09.2019, in seguito revisionato con deliberazione G.C. n. 139 del 22.07.2021 e nuovamente integrato con deliberazione G.C. n. 37 del 22.02.2022, per quanto non in contrasto con la normativa nazionale vigente e per quanto tuttora applicabile;
- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del 10.01.2013;

TENUTO PRESENTE:

- che, in base al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti o, in mancanza, ai responsabili degli uffici o dei servizi, ai quali spettano tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo ed ai quali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo

dell'ente, tra i quali, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la gestione delle risorse umane;

- che, come stabilito all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii., ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., «*ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.*»;

- che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della predetta Legge n. 241/1990, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4, fino a diversa assegnazione, da parte di quest'ultimo, ad altro dipendente addetto all'unità della responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento;

RISCONTRATO che il presente provvedimento si caratterizza, per tipologia, come atto amministrativo di tipo gestionale, denominato "Determinazione" secondo la definizione di cui all'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, e rientra, quindi, nella sfera di competenza dirigenziale, ai sensi dell'art. 107 del "Testo Unico O. EE.LL.", approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO:

- **che** con Decreto n. 20 del 1°10.2024 il Sindaco ha conferito, tra gli altri, alla scrivente l'incarico di Responsabile del Settore 1 "Affari Generali, Contenzioso, Risorse Umane, Assicurazioni, Marketing Territoriale", con attribuzione dei compiti e delle funzioni previste all'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii. nelle materie assegnate;

- **che**, di conseguenza, in qualità di Responsabile del Settore 1, giusto sopra citato decreto sindacale e assegnataria delle risorse, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

ATTESA, pertanto, la propria competenza, in virtù:

- in virtù del conferimento dell'incarico di Responsabile di Settore, cui sono stati attribuiti compiti, funzioni e poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

- in virtù della responsabilità di procedimento facente capo alla sottoscritta ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

ESEGUITI con esito favorevole i dovuti controlli ed **ATTESTATE**, pertanto, da parte del sottoscritto Responsabile di Settore:

- la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'articolo 147-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000 ss.mm.ii., avendo accertato:

- il rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
- la correttezza e regolarità della procedura;
- la correttezza formale nella redazione dell'atto;

- la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente atto;

ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto

all'adozione del presente atto;

PROCEDUTO alla verifica dei dati contenuti nella presente deliberazione e dato atto, relativamente agli interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dal D.Lgs. n. 33/2013, che la presente Determinazione non contiene dati sensibili e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

ASSICURATO di emanare il presente atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari ed inoltre:

- in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:
 - a) di essere legittimata ad emanare l'atto;
 - b) di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
 - c) di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:
 - a) che non sussistono destinatari immediati diretti del presente provvedimento in quanto si tratta di atto amministrativo procedimentale dovuto e che gli eventuali destinatari di successivi provvedimenti da questo conseguenti saranno individuati nel rispetto delle leggi vigenti, sulla base delle direttive e degli indirizzi dell'organo esecutivo, a seguito di procedura selettiva pubblica;
 - b) salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;
 - c) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- in relazione ai requisiti di carattere formale generale:
 - a) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

DETERMINA

1) DI RICHIAMARE preliminarmente la premessa, che si intende integralmente trascritta nel dispositivo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e costituente motivazione ex art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

2) DI DARE ATTO:

- **che** con Pec acquisita al ns Prot. n. 19891 il 27/09/2024, integrata con altra Pec pervenuta anch'essa il 27/09/2024 al ns Prot. n. 19911, l'Arch. Bidetti Stefano ha presentato le proprie dimissioni, con effetto immediato, dall'incarico di lavoro autonomo, ex articolo 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO "MIDDLE", conferitogli con Determinazione n. 99 del 28.04.2023 – Reg. Gen. n. 514 del 03.05.2023, a seguito della decadenza dalla graduatoria del primo classificato per mancata autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

- **che** il predetto ha, dunque, espletato l'incarico dal 03.05.2023 al 26.09.2024 per 16 mesi e 23 giorni rispetto alla durata prefissata di 36 (trentasei) mesi;

3) DI CONFERIRE, quindi, l'incarico di lavoro autonomo, ex articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 - Profilo TECNICO "MIDDLE", ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 79 del

29/06/2022, stante l'indisponibilità del candidato posizionato al terzo posto nella graduatoria approvata con determinazione n. 51/2023 - Reg. Gen. n. 200/2023, al professionista collocato al quarto posto, l'Arch. Sara Durante, la quale, con Pec pervenuta al ns Prot n 20428 del 04.10.2024, ha comunicato la propria disponibilità;

4) DI STABILIRE che il conferimento dell'incarico avrà decorrenza giuridica dal 15.10.2024 e comunque dalla data indicata nel contratto di lavoro autonomo, ex art. 7, c. 6, del D.Lgs. n. 165/2001 2023, non prima della stipula dello stesso, e per la durata residuale rispetto alla durata iniziale dell'incarico, tenuto conto della durata dell'attività già espletata, quindi per per 21 mesi e 7 giorni;

5) DI PRECISARE che al professionista viene conferito un incarico di collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione, disciplinato da apposito contratto di lavoro autonomo secondo lo schema predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

6) DI DARE ATTO che:

- qualora sia accertata, anche in corso di svolgimento dell'incarico, la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento e/o all'espletamento dell'incarico stesso, quest'ultimo verrà revocato, ferma restando la facoltà per il Comune di Parabita di richiedere il risarcimento per l'eventuale danno subito nonché ogni altra responsabilità gravante sul dichiarante;

- il professionista incaricato potrà organizzare autonomamente la propria attività in assenza di vincoli datoriali di luogo, orario e modalità tecniche e organizzative di esecuzione della prestazione, ma sempre d'intesa con il competente Responsabile di Settore di riferimento;

- l'efficacia del contratto è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito non positivo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo;

7) DI EVIDENZIARE che:

- il conferimento dell'incarico comporta un impegno di massimo 100 giornate annue con correlato riconoscimento di un compenso giornata/persona di euro 300,00 oltre cap e IVA, ove dovuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo, di cui al decreto del direttore dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n. 107 dell'8 giugno 2018;

- gli oneri connessi alla stipula del contratto di lavoro autonomo, pari ad € 38.366,23 onnicomprensivi (€ 115.098,69 per l'intero triennio), trovano integrale copertura a valere sui fondi che saranno trasferiti a questo Ente dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a seguito della trasmissione del contratto di collaborazione sottoscritto, senza alcun ulteriore onere diretto a carico del bilancio comunale;

- la corresponsione del compenso dovuto per l'incarico è subordinato e vincolato al trasferimento delle somme necessarie da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;

8) DI DARE ATTO:

- **che** al professionista sarà corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di € 38.366,23 rapportato alla prestazione effettivamente svolta;

- **che** per gli oneri connessi alla remunerazione dell'incarico in oggetto sono già stati assunti i seguenti impegni di spesa:

- per € 38.366,23 sul capitolo 164, Miss. 01-Progr. 06-Cod. 1.03.02.10001 del bilancio 2024 (imp. n. 11/2024);

- **che**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., il conseguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

9) DI DARE ATTO, altresì:

- **che** il presente provvedimento è atto monocratico;
- **che**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, attestante anche la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto responsabile del settore;
- **che** gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento rientrano negli impegni già assunti con precedente Provvedimento;
- **che** sebbene il presente provvedimento non preveda ulteriore impegno di spesa, comporta ripercussioni a carico del bilancio comunale, e, quindi, necessita di attestazione di regolarità contabile;
- **che**, pertanto, esso diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'articolo 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;
- **che** il contenuto della presente Determinazione è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013, e che pertanto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito Internet del Comune di Parabita;
- **che** copia del presente Provvedimento sarà conservata agli atti del Comune ed inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'Ufficio Segreteria;

10) DI RENDERE NOTO:

- a norma dell'art. 5 comma 3 e dell'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii., che il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore;
- a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia) per il termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione o in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per gli adempimenti in materia di pubblicità, la pubblicazione del Provvedimento stesso, come sopra disposto, nonché per l'inserimento nella raccolta generale

12) DI INVIARE copia del presente provvedimento all'interessato e all'Agenzia per la Coesione Territoriale per quanto di competenza.

Parabita, 07/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to Sig.ra Tiziana PINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Parabita, 08/10/2024

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Mirko VITALI

Osservazioni:

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1936

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Parabita, dalla data 10/10/2024 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Dalla sede Municipale, addì 10/10/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Addetto Pubblicazione

Visto è copia conforme all'originale

Parabita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Sig.ra Tiziana PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Parabita